

**Decisione n. 21 del 1 settembre 2017**

**OGGETTO: Dott. (*Omissis*) –  
Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90**

### **IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

VISTA la nota del 26.07.2017, acquisita in data 28.07.2017 al protocollo n. 1654, con la quale l'Avv. (*Omissis*), in nome e per conto del Dott. (*Omissis*), ha richiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del silenzio-rifiuto opposto dall'Azienda USL di (*Omissis*) alla propria richiesta di accesso, inoltrata con pec del 21.06.17, alla documentazione afferente l'esposto presentato dallo stesso nei confronti del bar (*Omissis*) sito in via (*Omissis*) a (*Omissis*), prodotto in data 07.01.17;

VISTA la nota, prot. n. 1717 del 09.08.17, con la quale quest'Ufficio, prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto alla predetta Azienda Sanitaria di fornire le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta d'accesso, assegnando un termine di gg. 20 per la formulazione delle richieste motivazioni e sospendendo, all'uopo, il presente procedimento;

CONSIDERATO che la suddetta ASL, con nota prot. n. 18446 del 21.08.17 a firma del Direttore del (*Omissis*) inviata anche al ricorrente, ha riscontrato la richiesta di questo Ufficio rappresentando di essere stata destinataria di due missive, prodotte a distanza di gg. 7 l'una dall'altra, presentate rispettivamente dal sig. (*Omissis*), in qualità di amministratore del condominio di via (*Omissis*) (anche per conto del condomino dott. (*Omissis*)), in data, 14.06.2017, e dallo stesso dott. (*Omissis*), in data 21.06.17 contenenti richiesta di accesso agli atti del medesimo procedimento;

DATO ATTO che la ASL, con la suddetta nota, ha precisato di aver evaso solo quella inoltrata dall'amministratore condominiale, peraltro pervenuta prima, ritenuta assorbente anche dell'interesse del dott. (*Omissis*);

TENUTO CONTO che non può escludersi che l'amministratore condominiale, nell'esercitare l'accesso, abbia richiesto solo copia di parte della documentazione relativa al procedimento in argomento, escludendo alcuni atti che potrebbero, invece, essere d'interesse del dott. (*Omissis*);

CONSIDERATO che l'operato della ASL (che ha inteso privilegiare una situazione sovraindividuale che abbraccia gli interessi collettivi) è ricognitiva della disponibilità dell'Azienda a consentire l'accesso agli atti;

RITENUTO che, nel caso di specie:

- appare sussistente l'interesse del ricorrente, essendo il medesimo rilevabile dagli atti e non contestato dalla ASL;
- sussistono i presupposti di fatto e di diritto in capo al ricorrente per ottenere l'accesso agli atti in questione, secondo il disposto di cui all'art. 22 della L. n° 241/90;
- la documentazione richiesta è collegata strumentalmente alla situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare;

Tutto ciò premesso

### **DECIDE**

1. di ritenere accoglibile la richiesta di riesame presentata dall'Avv. (*Omissis*), in nome e per conto del dott. (*Omissis*), volta ad ottenere copia documentazione relativa al procedimento *de quo*;
2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed alla ASL di (*Omissis*) .

**IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

*Avv. Fabrizio Di Carlo*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.